

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GELADUEMILADODICI

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale GELADUEMILADODICI, con sigla APS GELADUEMILADODICI, di seguito indicata anche Associazione.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Via Gurrisi N.13 nel Comune di Gela (CL).

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Natura Giuridica)

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Art.6

(Finalità e Attività)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.



L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs.117/17:

Attività di interesse generale:

In via esclusiva o principale, l'Associazione promuoverà una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, sportive, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Promozione, organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni culturali, folkloristiche, religiose, legate alle tradizioni popolari con rappresentazioni di vario genere e che prevedono cortei storici in costume, sagre, concerti e competizioni agonistiche come il "gioco del paliantino" in occasione delle celebrazioni della festività di Maria SS dell'Alemanna Patrona della città di Gela. Promuovere, organizzare e gestire eventi di attrattiva popolare come il carnevale con le sfilate di carri allegorici e delle maschere, concerti e esibizioni.
3. L'elaborare, promuovere realizzare progetti di solidarietà sociale in generale; svolgimento di attività culturali, artistiche, sportive e ricreative all'interno di istituti penitenziari al fine della promozione del benessere della persona in carcere e il suo ritorno alla vita normale.

4. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori.
5. Promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli e della non violenza.
6. Promuovere la pratica sportiva come strumento di crescita personale e di inclusione sociale.
7. Gestione, conduzione e manutenzione di impianti di proprietà comunale, provinciale e regionale per lo sviluppo dello sport (campetti di calcio, tennis etc...) e delle attività culturali (artistiche, musicali etc...), e ricreative (circoli, dopolavoro etc...) di pubblica utilità.
8. Promuovere iniziative socio-culturali: convegni, seminari, conferenze, gruppi d'incontro, attività di formazione, dibattiti, stages, corsi, mostre, incontri di approfondimento dedicati ad ogni forma di espressione; produzione, distribuzione, pubblicazione ed ascolto di dischi, prodotti fonografici nelle varie forme comprese down loading; proiezioni di film e documentari, arti audiovisive e cinematografiche, comunicazioni, libri, rassegne stampa; organizzazioni di mostre e concerti, lezioni d'aula e on line, diffusione di musica e contenuti culturali attraverso internet; sviluppo di siti internet, radio, tv, web-service, music-provider, contenuti culturali per il web.

La/e attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.



Per il raggiungimento degli scopi statuari l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà:

- richiedere e ricevere contributi, finanziamenti da Enti Pubblici e Privati, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione e/o accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari a sostegno finanziario di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie;
- stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici quali amministrazioni comunali, provinciali, regionali, le scuole di ogni ordine e grado, con enti privati come società, ditte individuali e strutture del privato per la gestione dei beni immobili e mobili da utilizzare sempre per i propri scopi statuari e il raggiungimento delle finalità dell'associazione per tale ragione tali accordi devono essere coerenti con le finalità dell'associazione;
- cooperare con altre associazioni aventi finalità analoghe anche operanti in altri settori culturali, sportivi, artistici;
- compiere tutte operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento degli scopi sociali.
- Partecipare ai bandi di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici al fine di offrire un servizio di utilità per i propri membri e per tutta la collettività diretto a realizzare finalità di interesse generale, anche se non lavorativa (D. Lgs n.155/2006)

- Avvalersi delle prestazioni professionali, occasionali e a progetto, nonché dell'apporto di lavoro subordinato conformemente alla legislazione vigente , ingaggiare, assumere conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari.

L'associazione inoltre potrà:

- esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
- realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017 (Codice del terzo settore).
- può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.



ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il

numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Partecipazione in Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età;

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività e iniziative dell'associazione, controllarne l'andamento e di parteciparvi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.



L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio sociale, quando previsto, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata o mail o lettera a mano, spedita o consegnata ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.



L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione, Consiglio Direttivo, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione, tre anni, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D. Lgs.117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs.117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ciascun anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D. Lgs.117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)



Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017, o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Letto, confermato e sottoscritto in Gela (CL) il 24 Marzo 2025:

Sig.ra: Sequino Sharon Grazia

x

Sequino Sharon Grazia

Sig: Sequino Salvatore

x

Sequino Salvatore

Sig.ra: Cagnino Rosa

x

Cagnino Rosa

Sig.ra: Sequino Selenia Stefania

x

Sequino Selenia Stefania

Sig: Mondello Domenico

x

Mondello Domenico

Sig: Sammartino Gaetano

x

Sammartino Gaetano

Sig: Prados Ruiz Davide

x

Prados Ruiz Davide





Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Caltanissetta

Ufficio Territoriale di Gela

Reg.to al N° **72** Serie **3** del **28 MAR 2025**

Esatte € **200,00**



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Francesco SPINELLO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Salvatore Di Natali

